

## CXXXª TORNATA

## MARTEDÌ 3 LUGLIO 1917

## Presidenza del Presidente MANFREDI

## INDICE

Comitato segreto (convocazione del Senato in) pag. 3674

## Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 3674

BENSA . . . . . 3674

BOSELLI, presidente del Consiglio . . . 3674, 3675

Congedi . . . . . 3674

## Disegni di legge (approvazione di):

Conversione in legge dei Regi decreti 25 marzo 1915, nn. 346, 357, 358 e 359; 15 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n. 540 e 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni e aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel Regio esercito (N. 363) . . . . . 3676

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento per il Regio esercito (N. 365) . . . 3676

Modificazioni alle leggi 12 luglio 1911, n. 772 e 19 luglio 1914, n. 761, circa la concessione di sussidi e di mutui ai privati danneggiati dall'eruzione dell'Etna e dal terremoto del 1911 in provincia di Catania (N. 367) . . . . . 3677

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594, concernente l'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo del comune di Palermo (N. 361) . 3679

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1905, n. 500 per modificazioni alla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, concernente gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo (N. 364) . 3680 (discussione di):

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912 n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali (N. 362) . . . . . 3680

## Oratori:

DE NAVA, ministro di industria, commercio e lavoro . . . . . 3681

FILOMUSI GUELFI, relatore . . . . . 3681

Giuramento del senatore Giardino . . . . . 3676

Interpellanza (per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Sinibaldi al Presidente del Consiglio) . . . . . 3675

## Oratori:

BOSELLI, presidente del Consiglio . . . 3675, 3676

SINIBALDI . . . . . 3675

Interrogazioni (annuncio di una interrogazione del senatore Fracassi) . . . . . 3675

Per la morte del Presidente della Camera dei Deputati Belga . . . . . 3674

## Oratori:

PRESIDENTE . . . . . 3674

BOSELLI, presidente del Consiglio . . . . 3674

Relazione (presentazione di) . . . . . 3682

Ringraziamenti . . . . . 3674

Votazione a scrutinio segreto (risultato di) . . 3683

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i ministri degli affari esteri, delle colonie, di grazia e giustizia e dei culti, delle finanze, del tesoro, della guerra, dell'istruzione pubblica, dei lavori pubblici, dei trasporti marittimi e ferroviari, dell'agricoltura, dell'industria, commercio e lavoro, delle poste e telegrafi e il ministro senza portafoglio senatore Scialoja.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

## Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del compianto senatore Marinuzzi ho ricevuto il seguente telegramma:

« Affettuoso ricordo nobilissima commemorazione adorato estinto conforta, commuove nostri animi desolati. Gratissimi manifestiamo sensi riconoscenza devota V. E., Illustri senatori.

« Famiglia MARINUZZI ».

## Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo di quindici giorni, per motivi di salute, i senatori Facheris, Fortunato, Buonamicis, Chiappelli, Cannerini, Bombrini, Ponti.

Se non si fanno opposizioni, questi congedi s'intenderanno accordati.

## Per la morte del Presidente della Camera dei deputati belga.

PRESIDENTE. Ho avuto notizia dal ministro degli esteri della morte del Presidente della Camera dei deputati belga. Io credo che il Senato vorrà rivolgere le condoglianze al Paese eroico che soffre il martirio della barbarie per aver difeso i diritti ed i trattati, con l'augurio che quel popolo sia presto ridonato a libertà ed indipendenza e che il Belgio ritorni all'antico splendore. (*Applausi generali*).

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Il Governo si associa di gran cuore alle nobili parole del Presidente del Senato ed alla commossa manifestazione, che il Senato ha or ora fatto, di cordoglio e di rimpianto per la morte del Presidente della Camera del Belgio. Antichi sono i legami tra l'Italia e il Belgio, paese piccolo ma a tutti maestro di libertà ed antesignano nelle prudenti ed efficaci riforme sociali. Più profondamente che non mai, in questa grande ora, tutto ciò che all'anima del Belgio dà dolore, dà dolore all'anima italiana. (*Benissimo; applausi*).

## Sulla convocazione del Senato in Comitato segreto.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi. Vi annuncio che il Governo è a disposizione del Senato da domani alle ore 15,30 per discutere le comunicazioni del Governo.

Chiedo al Senato se consente che il Comitato segreto sia fissato per domani alle 15,30.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Quanto all'ora della tornata di domani, fissi il Senato quella che meglio gli aggrada.

Il giorno in cui il Senato espresse il desiderio del Comitato segreto, io vi aderii senz'altro, come tutti ricordano, in nome del Governo. In questo momento alla Camera dei deputati continua la discussione sulla politica del Governo; ma il Governo ha ben compreso che non si poteva chiedere al Senato del Regno di ritardare più oltre la sua convocazione in seduta segreta (*bravo! bene!*), perchè tale era il suo legittimo desiderio. Ond'io ebbi l'onore di far sapere al Presidente del vostro Consesso che il Governo era pronto ad assecondare tale desiderio del Senato, e che in seguito appunto a quegli accordi, dei quali già avevo fatto cenno fin da quando aderii in massima alla proposta del Senato, domani si inizieranno le sue discussioni in seduta segreta. (*Bene! Applausi*).

PRESIDENTE. Allora resta fissato il Comitato segreto per domani alle ore 15,30.

Ha facoltà di parlare il senatore Bensa.

BENSA. Le dichiarazioni della Presidenza e del Governo fanno venir meno l'oggetto sul quale avevo chiesto di parlare. Non mi resta dunque che esprimere la mia soddisfazione per queste dichiarazioni che assecondano pienamente il più legittimo desiderio del Senato: e l'augurio, che a nome di molti amici io cordialmente faccio, che dalla discussione sulle comunicazioni del Governo, il Ministero nazionale, che già dalla Camera elettiva ottenne un amplissimo voto, esca rafforzato altresì da un voto di fiducia del Senato, che spero unanime, il quale riaffermi la patriottica concordia in questa lotta suprema contro i nemici esterni ed interni del Paese. (*Approvazioni*).

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Io accetto l'augurio del senatore Bensa, solo in quanto questo augurio possa giovare al paese nostro e valga a rafforzare soprattutto le forze dell'Italia per la vittoria, che non deve mancarci. (*Applausi*).

#### Interrogazione.

PRESIDENTE. Do lettura di un'interrogazione presentata dall'onor. senatore Fracassi, il quale chiede risposta scritta:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle poste e telegrafi e della guerra, per sapere se non credano doveroso ristabilire senza ritardo il servizio dei pacchi postali per i combattenti al fronte, anche se fosse necessario per ciò sospendere il servizio stesso in tutto il Regno per la popolazione civile, la quale accoglierebbe certo senza protesta un provvedimento che rappresenta per essa una minima privazione per risparmiare un grave sacrificio a chi combatte per la difesa della Patria.

« FRACASSI ».

Secondo la procedura che è stata stabilita or sono pochi giorni, gli onorevoli ministri interrogati risponderanno per iscritto ed io ne darò l'annuncio in pubblica seduta.

#### Per lo svolgimento dell'interpellanza del senatore Sinibaldi al Presidente del Consiglio.

SINIBALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Desidero semplicemente sapere dall'onorevole Presidente del Consiglio se accetta una mia interpellanza annunciata giorni addietro, e quando crede di potervi rispondere.

La mia interpellanza verte sopra una proposta di espropriazione generale delle terre, ventilata in un recente convegno politico.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Onorevole senatore. Ella comprende che non conviene interpellare il Governo né intrattenere il Senato sopra manifestazioni o proposte, che non emanarono dal Governo né ebbero eco nelle aule parlamentari. Quindi io la pregherei, se la forma della sua interpellanza è tale che si riferisca ad un Congresso tenuto fuori delle aule parlamentari, di volerla mutare, perché a deliberazioni di Congressi irresponsabili il Governo non credo che debba rispondere. Ma se ella poi vuole interpellare il Governo sopra un particolare argomento, prescindendo da ogni discussione o deliberazione di Congressi, e da ogni proposta che sia stata messa innanzi, fuori del Parlamento, per conoscere quali siano intorno ad esso le intenzioni del Governo, io non mi rifiuto, come del resto a qualunque altra interpellanza, che dalle due Camere pervenga al Governo. Soltanto la pregherei di concedermi che quando il Senato, purtroppo con suo disagio, dovrà riconvocarsi per deliberare intorno all'esercizio provvisorio, allora si fissi lo svolgimento di questa sua interpellanza. (*Approvazioni*).

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Io credo di non meritare il rimprovero...

BOSELLI, *Presidente del Consiglio*. No, non rimprovero!

SINIBALDI... il rimprovero, per quanto cortese, che è implicito nelle parole del Presidente del Consiglio. So bene che il Governo non può rispondere di manifestazioni che avvengono in seno a partiti politici, ma quando queste manifestazioni hanno il suggello della presenza di alcuni membri del Governo, esse, evidentemente, con la responsabilità dei membri del Governo intervenuti, coinvolgono anche la responsabilità dell'intero Gabinetto e se anche non si trattasse di responsabilità nel termine stretto della parola, almeno fanno sì che il paese, il quale ha potuto preoccuparsi soverchiamente di un'idea ventilata in un convegno politico e che quella preoccupazione non avrebbe avuto se a quel convegno politico non fossero stati presenti membri del Governo, il paese, io dico, attenda che altri membri del Governo che a quel partito politico non appartengono rivendichino a se stessi altrettanta libertà di

apprezzamento sopra un problema che è fondamentale della nostra vita politica ed economica.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Discutere in merito, quando verrà il giorno della sua interpellanza, ed ella non avrà a lagnarsi della mia risposta; ma debbo immediatamente pregarla di modificare la sua asserzione di testè, poi che in quel Congresso (e, a dire il vero, io non saprei neppure bene quali argomenti precisamente vi si siano trattati, poichè fra gli obblighi del Presidente del Consiglio non vi è quello di seguire tutti i numerosissimi Congressi, che hanno luogo, e buon per me, perchè altrimenti avrei da ascoltare anche quello che vi si dice di assai poco piacevole per me), in quel tale Congresso non teneva la presidenza alcun membro del Governo, e quei membri stessi che vi intervennero, assistettero bensì alla inaugurazione, ma non alla deliberazione, a cui il senatore Sinibaldi intenderebbe riferirsi. Questo dico solo per chiarire subito la cosa al Senato. Quanto all'argomento in se stesso, ripeto al senatore Sinibaldi che ne riconosco la grandissima importanza; ma di esso discuteremo nel giorno in cui, d'accordo, fissaremo lo svolgimento della sua interpellanza.

SINIBALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SINIBALDI. Allora si potrebbe stabilire subito dopo la discussione dell'esercizio provvisorio.

BOSELLI, *presidente del Consiglio*. Sta bene.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario resta stabilito che l'interpellanza del senatore Sinibaldi si discuterà dopo esaurita la discussione sull'esercizio provvisorio.

#### Giuramento del senatore Giardino.

PRESIDENTE. Essendo presente nello sale del Senato il signor tenente generale Giardino Gaetano di cui il Senato ha convalidato la nomina a senatore in altra seduta, prego i signori senatori Caneva e Mazza di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor tenente generale Giardino Gaetano è introdotto nell'Aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor tenente generale Giardino Gaetano del prestatato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

**Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge dei Regi decreti 28 marzo 1915 nn. 356, 357, 358, e 359; 15 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n. 540 e 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento e di avanzamento nel Regio esercito » (N. 363).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 28 marzo 1915, nn. 356; 357, 358 e 359; 15 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n. 540 e 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel Regio esercito ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

#### Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 28 marzo 1915, nn. 356, 357, 358 e 359; il Regio decreto 15 aprile 1915, n. 474; il Regio decreto 29 aprile 1915, n. 540, ed il Regio decreto 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel Regio esercito.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio a scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento per il Regio esercito » (N. 365).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento per il Regio esercito ».

LEGISLATURA XXIV — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1913-17 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1917

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento per il Regio esercito.

N. 473 della Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435 (serie 3<sup>a</sup>), sulla posizione di servizio ausiliario per gli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, modificata con la legge 8 giugno 1913, n. 601;

Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e modificato con la legge 14 luglio 1907, n. 482;

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302 (articolo 3), istituitiva della posizione di congedo provvisorio;

Previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sino al 31 dicembre 1915, gli ufficiali del Regio esercito potranno essere collocati in posizione di servizio ausiliario a senso dell'art. 20 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, quando anche non abbiano raggiunto i limiti di età in tale articolo stabiliti, purchè abbiano le condizioni di servizio volute per il collocamento a riposo.

Sino alla data stessa, potranno essere collocati in posizione ausiliaria gli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, ancorchè non

raggiungano i limiti di età previsti dall'art. 9 del citato testo unico od abbiano già diritto al massimo della pensione, e potranno inoltre essere sospesi i collocamenti a riposo in applicazione dell'art. 3, ultimo alinea, della legge 14 luglio 1907, n. 482.

Art. 2.

Sino al 31 dicembre 1915, in deroga all'articolo 14 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito, il limite massimo di età per gli aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale è stabilito a 46 anni.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA

ZUPELLI

CARCANO.

V. — Il Guardasigilli

ORLANDO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa, e trattandosi di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 12 luglio 1913, n. 772 e 19 luglio 1914, n. 761, circa la concessione di sussidi e di mutui ai privati danneggiati dall'eruzione dell'Etna e del terremoto del 1911 in provincia di Catania » (N. 367).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni alle leggi 12 luglio 1913, n. 772 e 19 luglio 1914, n. 761, circa la concessione dei sussidi

e di mutui ai privati danneggiati dall'eruzione dell'Etna e dal terremoto del 1911 in provincia di Catania ».

Progo il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato n. 367).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

I proprietari di terreni e fabbricati colpiti dalla eruzione dell'Etna del settembre e dal terremoto dell'ottobre 1911 in provincia di Catania, che intendano conseguire i benefici concessi col Regio decreto 21 dicembre 1911 e con la legge 12 luglio 1912, n. 772, potranno fornire la dimostrazione del legittimo possesso dell'immobile distrutto o danneggiato con le norme stabilite dagli articoli 1 e 2 della legge 19 giugno 1888, n. 5447, oppure a tenore del Codice civile, e ciò anche per quanto riguarda le domande delle quali fosse stata già iniziata la documentazione a norma del Codice civile.

(Approvato).

#### Art. 2.

A parziale modifica dell'art. 18 della legge 19 luglio 1914, n. 761, l'ammontare dei mutui o sussidi potrà essere destinato semplicemente all'acquisto o alla costruzione di fabbricati urbani o rustici i quali sieno riconosciuti dall'ufficio del Genio civile rispondenti alle condizioni sismiche della località prescelta dagli interessati ed alle esigenze dell'igiene; e ciò anche quando nella proprietà distrutta non fosse esistito alcun edificio.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il pagamento dei sussidi di cui all'art. 2, lettera c), della legge 12 luglio 1912, n. 772, e dell'art. 18 della legge 19 luglio 1914, n. 761, nonché del precedente art. 2 sarà fatto ai proprietari danneggiati dalla eruzione dell'Etna

del settembre 1911 appena ciascuno di essi abbia stipulato il contratto di acquisto di un terreno o fabbricato di valore non inferiore all'ammontare del sussidio accordato.

Il pagamento in parola sarà autorizzato dal prefetto di Catania mediante buoni tratti su mandati a disposizione da emettersi dal Ministero dei lavori pubblici a favore del prefetto stesso. Ciascun mandato non potrà superare la cifra di lire 100,000. Tali buoni dovranno essere rilasciati a favore del venditore dell'immobile acquistato dall'avente diritto al sussidio, previa esibizione di un certificato di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del Genio civile oppure dall'ufficio di Ispezione forestale, a seconda che si tratti di fabbricati o di fondi rustici, per quanto riguarda il valore dell'immobile medesimo, e di un certificato del notaio stipulatore attestante l'avvenuto contratto di vendita e la sua trascrizione.

Il sopraluogo del funzionario del Genio civile o della Ispezione forestale, ai fini del rilascio del detto certificato di nulla osta, potrà essere richiesto dagli interessati durante le trattative di acquisto dell'immobile prescelto.

Le indennità di sopraluogo saranno a carico dello Stato.

Ove il sussidio debba servire per miglioramento di fondi rustici o per la costruzione di fabbricati, i buoni saranno emessi in base a certificato di avanzamento dei lavori, rilasciato da un ingegnere, geometra, o agronomo, e visto dall'ufficio del Genio civile o dalla Ispezione forestale, in ragione di almeno un terzo della spesa complessiva.

(Approvato).

#### Art. 4.

Il mutuatario potrà restituire all'Istituto mutuante la parte a suo carico in un termine minore dei trent'anni, fermo restante tuttavia per la parte a carico dello Stato il periodo trentennale.

(Approvato).

#### Art. 5.

Per riattivare le comunicazioni nella zona colpita dalla eruzione dell'Etna e per agevolare lo sviluppo dell'agricoltura in quelle plaghe ed in altre limitrofe, dove, in conseguenza

della concessione dei mutui di favore e dei sussidi di cui agli articoli 1 e 2 comma b) e c), 5, 6, 7, 8, 9, 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772, siano stati acquistati e migliorati terreni, le strade da costruirsi con il concorso dello Stato fino alla concorrenza del fondo stanziato, dovranno essere carreggiabili con una larghezza minima di metri 5.

Allo scopo di procurarsi i mezzi per le spese strettamente necessarie alla esecuzione delle opere poste a suo carico, il comune di Castiglione di Sicilia potrà contrarre con la Cassa depositi e prestiti, un mutuo estinguibile in 50 anni, delegando a garanzia di questo anche i proventi del dazio consumo e i crediti dello Stato. La relativa domanda dovrà essere presentata entro il 31 dicembre 1918. Il mutuo sarà assunto e le delegazioni relative pagate nei modi stabiliti dal testo unico 5 settembre 1907, n. 751.

Lo Stato concorrerà nel pagamento degli interessi su tale mutuo in misura del 50 per cento e la spesa relativa sarà iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro.

(Approvato).

#### Art. 6.

La Cassa di risparmio del banco di Sicilia è autorizzata a consentire i mutui di cui nella presente legge anche sulle somme disponibili per i mutui di cui nella legge 21 luglio 1911, n. 841.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594 concernente l'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo del comune di Palermo » (N. 361).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594, concernente l'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo del comune di Palermo ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:  
(V. Stampato n. 361).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa e passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

#### Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594, che autorizza l'amministrazione dello Stato ad assumere per un ventennio, a partire dal giorno che sarà fissato con decreto del ministro delle finanze, la riscossione dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali della città di Palermo.

(Approvato).

#### Art. 2.

Negli attuali ruoli organici del personale delle amministrazioni governative del dazio consumo di Roma e Napoli, approvati con la legge 9 luglio 1911, n. 675, e modificati con leggi 5 e 25 giugno 1913, n.n. 541 e 757, è aggiunto rispettivamente un posto di ispettore, con l'annuo stipendio di lire 5000 e negli stessi ruoli sono soppressi rispettivamente due posti di ufficiale di terza classe, con l'annuo stipendio di lire 2500.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a formare un unico ruolo organico del personale appartenente alle gestioni daziarie governative dei comuni di Roma e Napoli, risultante dai ruoli soprammentovati, e di quello della gestione daziarie di Palermo, secondo il ruolo che verrà attuato in applicazione delle disposizioni contenute nel citato decreto luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594.

(Approvato).

#### Art. 4.

La nuova tabella organica del personale dei dazi di consumo in gestione governativa, di cui al precedente articolo, sarà approvata con de-

creto luogotenenziale, nel quale saranno pure stabilite le norme per il collocamento nel nuovo ruolo del personale del dazio consumo di Roma, Napoli e Palermo.

Con l'attuazione del ruolo unico del personale daziario è conferita al ministro delle finanze la facoltà di trasferire gli impiegati ed agenti in detto ruolo compresi, da una all'altra delle summentovate amministrazioni daziarie, tanto d'autorità quanto in seguito a loro domanda.

È abrogato l'articolo 2 della legge 25 giugno 1913, n. 715.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto 24 aprile 1905, n. 500 per modificazioni alla legge 25 gennaio 1888, n. 5177 concernente gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo » (N. 364).

L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1905, n. 500 per modificazioni alla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, concernente gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 aprile 1915, n. 500, portante modificazioni alla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, sugli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge:** « Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali » (N. 362).

**PRESIDENTE.** Vien' ultimo in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Frascara di darne lettura.

FRASCARA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto Reale del 3 gennaio 1915, n. 4, col quale sono prorogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, sull'istruzione professionale.

ALLEGATO.

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Vista la legge n. 854 del 14 luglio 1912 che provvede al riordinamento dell'istruzione professionale;

Ritenuto che non è stato possibile di ultimare i lavori per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali nei limiti di tempo stabilito dagli articoli 12 e 13 della legge predetta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e per il riordinamento delle scuole industriali e commerciali sono prorogati al 31 dicembre 1915.

## Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, addì 3 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA  
CAVASOLA.

V. — *Il guardasigilli*  
ORLANDO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

FILOMUSI GUELFU, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELFU, *relatore*. Ho chiesto la parola per domandare, a nome dell'Ufficio centrale, all'onorevole ministro una spiegazione su due punti di questo disegno di legge.

Il decreto Reale, del quale si chiede la conversione in legge, fissa il termine per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali al 31 dicembre 1915. Ora, siccome questo termine è ormai passato da parecchio tempo, giacchè ci troviamo al 3 luglio 1917, l'Ufficio centrale desidererebbe sapere se a quest'ora i lavori di classificazione e di riordinamento sono stati compiuti, e se le difficoltà che si erano presentate sono scomparse, perchè in questo caso non sarebbe necessaria una nuova proroga.

Questa la prima osservazione dell'Ufficio centrale. L'altra riguarda la questione dell'insegnamento artistico nelle scuole industriali e commerciali. L'Ufficio centrale ha espresso il voto che nel riordinamento di esse, il ministro voglia tener conto degli interessi artistici, come ne è stato più volte espresso il voto dalle numerose associazioni artistiche italiane, pubbliche e private, ed in particolar modo dell'Associazione « Michelangelo » per la Cultura Artistica nazionale.

Non bisogna dimenticare non solo che l'Italia è la terra sacra dell'arte, ma che l'arte ha pure

un'alta funzione etica e sociale nella formazione della coscienza nazionale.

Ora l'Ufficio centrale si rallegra per il modo, col quale sono stati compilati i programmi di insegnamento di queste scuole, e si rallegra in ispecie che nei programmi di esse si sia indicato Dante; poichè Dante è l'espressione più fulgida del genio e dell'anima italiana. Infine rivolge vive istanze all'onorevole ministro acciocchè l'insegnamento artistico nelle scuole industriali e commerciali si conservi e si rafforzi, ed abbia quel carattere estetico che è necessario per l'attuazione degli scopi di educazione e di cultura.

DE NAVA, *ministro dell'industria, del commercio e del lavoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE NAVA, *ministro dell'industria, del commercio e del lavoro*. Mi affretto a dare all'onorevole senatore Filomusi le spiegazioni da lui desiderate.

Col decreto, di cui oggi si chiede la conversione, fu decretata una prima proroga del termine stabilito dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912 per la classificazione ed il riordinamento delle scuole industriali e commerciali, fino al 31 dicembre dello stesso anno 1915. Però, non essendosi neppure entro detto termine di tempo compiuto questo lavoro, con successivi decreti-legge, che attendono ancora la conversione in legge da parte del Senato, si sono stabilite ulteriori proroghe fino al 31 dicembre 1917. Intanto fu presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per un riordinamento generale dell'istruzione professionale. Questo disegno di legge fu poi trasformato anche esso in un decreto-legge che si trova per la sua conversione in legge dinanzi la Camera dei deputati. In questo decreto-legge, nell'art. 17 si è ulteriormente prorogato il termine di altri due anni e mezzo, cioè fino al 30 giugno 1920, e si ritiene che entro questo periodo di tempo si possa con sicurezza procedere alla classificazione di tutte le scuole industriali e commerciali esistenti.

In quanto al secondo voto accennato dall'onorevole Filomusi Guelfi, e cioè al miglioramento dell'insegnamento artistico, faccio osservare che appunto nel decreto-legge concernente il nuovo ordinamento delle scuole professionali vi sono disposizioni apposite che tendono a questo fine.

Io posso assicurare l'on. Filomusi Guelfi che, d'accordo col mio collega della pubblica istruzione, curerò con ogni zelo il migliore assetto dell'insegnamento artistico industriale e terrò conto delle raccomandazioni espressemi a nome dell'Ufficio centrale del Senato.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

#### Presentazione di relazione.

**CAVASOLA.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CAVASOLA.** Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura ».

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Cavasola della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta e la votazione per la nomina del direttore degli Uffici di segreteria e di quello degli Uffici di questura.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale per queste votazioni.

**DI PRAMPERO,** segretario, fa l'appello nominale.

#### Nomina di scrutatori.

**PRESIDENTE.** Estraggo a sorte i nomi dei senatori che procederanno allo spoglio delle schede.

Per la votazione per la nomina del direttore degli Uffici di segreteria sono sorteggiati come scrutatori i signori senatori: Mazzoni, Venosta, Diena.

Per la votazione per la nomina del direttore dell'Ufficio di questura, sono sorteggiati come scrutatori i signori senatori: De Vico, Fano, Palummo..

#### Chiusura di votazione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti ed i signori se-

natori scrutatori di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari e i senatori scrutatori procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori: Amero D'Aste, Annaratone.

Balenzano, Barbieri, Barinetti, Bastogi, Bava-Beccaris, Bensa, Bergamasco, Biscaretti, Blaseria, Bodio, Bonasi, Botterini, Brandolin.

Calabria, Caneva, Canevaro, Capaldo, Capotorto, Casalini, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Cavasola, Cefaly, Chimirri, Ciamician, Clemente, Cocchia, Coffari, Colonna Fabrizio, Compagna, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Larderel, Del Carretto, Del Giudice, Della Somaglia, Della Torre, De Novellis, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Brocchetti, Di Camporeale, Diena, Di Prampero, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Esterle.

Facheris, Fadda, Fano, Figoli, Filomusi Guelfi, Foà, Fracassi, Franchetti, Frascara.

Garavetti, Garofalo, Gatti-Casazza, Gioppi, Giordano Apostoli, Giunti, Giusti Del Giardino, Greppi Emanuele, Guala, Gualterio, Guidi.

Inghilleri.

Lagasi, Lamberti, Lanciani, Leris, Lojodice, Luciani.

Malaspina, Malvano, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Masci, Massarucci, Mazza, Mazzotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Millo, Monteverde, Morandi.

Palummo, Panizzardi, Papadopoli, Pasolini, Passerini Angelo, Paternò, Pedotti, Pellerano, Perla, Petrella, Pigorini, Pincherle, Placido, Podestà, Presbitero, Pullè.

Raccuini, Resta Pallavicino, Ridolfi, Righi, Rossi Giovanni.

Saladini, Salmoiraghi, Salvarezza, Sandrelli, San Martino, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Serristori, Sili, Sinibaldi, Soulier, Spingardi, Spirito.

Talani, Tami, Tittoni Romolo, Tittoni Tommaso, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Valli, Venosta, Veronese, Viganò, Vigoni, Villa, Vittorelli, Volterra.

Wollomborg.

Zappi, Zuccari.

**Risultato di votazione.**

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

Per la nomina del Direttore degli Uffici di Segreteria:

Senatori votanti . . . . .	155
Maggioranza . . . . .	78

Il comm. Perrino Roberto ebbe voti 146.

Schede bianche o nulle 9.

È nominato Direttore degli Uffici di Segreteria il comm. Perrino Roberto.

Per la nomina del Direttore dell'Ufficio di Questura:

Senatori votanti . . . . .	155
Maggioranza . . . . .	78

Il cav. uff. Mantovani Giulio ebbe voti 139.

Schede bianche o nulle 16.

È nominato Direttore dell'Ufficio di Questura il cav. uff. Mantovani Giulio.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge dei Regi decreti 28 marzo 1915, numeri 356, 357, 358 e 359; 15 aprile 1915, n. 474; 29 aprile 1915, n. 545 e 6 maggio 1915, n. 597, portanti modificazioni ed aggiunte alle leggi di ordinamento e di avanzamento nel Regio esercito:

Senatori votanti . . . . .	155
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 aprile 1915, n. 473, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sulle pensioni ed alla legge di avanzamento per il Regio esercito:

Senatori votanti . . . . .	155
Favorevoli . . . . .	150
Contrari . . . . .	5

Il Senato approva.

Modificazioni alle leggi 12 luglio 1911, n. 772 e 19 luglio 1914, n. 761, circa la concessione di sussidi e di mutui ai privati dan-

neggiati dall'eruzione dell'Etna e dal terremoto del 1911 in provincia di Catania:

Senatori votanti . . . . .	155
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 22 ottobre 1916, n. 1594, concernente l'assunzione da parte dello Stato della gestione del dazio consumo del comune di Palermo:

Senatori votanti . . . . .	155
Favorevoli . . . . .	147
Contrari . . . . .	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 22 aprile 1905, n. 500, per modificazioni alla legge 25 gennaio 1888, n. 5177, concernente gli obblighi di servizio degli ufficiali in congedo:

Senatori votanti . . . . .	155
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 3 gennaio 1915, n. 4, col quale sono propogati i termini stabiliti dagli articoli 12 e 13 della legge 14 luglio 1912, n. 854, per la classificazione e il riordinamento delle scuole industriali e commerciali:

Senatori votanti . . . . .	155
Favorevoli . . . . .	149
Contrari . . . . .	6

Il Senato approva.

Ricordo che domani alle ore 15.30 vi è seduta in Comitato segreto per discutere le comunicazioni del Governo.

La seduta è sciolta (ore 17.40).

Licenziato per la stampa il 7 luglio 1917 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA  
Direttore dell'Ufficio dei Rescoosti delle stampe pubbliche.